

**OPERE DA ELETTRICITA DA EFFETTUARE PRESSO LE SEDI DELLA FONDAZIONE
BRUNO KESSLER 2014 – 2017
CIG: 57840794FC**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

1 – Natura del contratto	3
2 – Leggi applicabili	3
3 – Documenti contrattuali	3
4 – Oggetto dell'appalto	3
5 – Criteri interpretativi del rapporto contrattuale	3
6 – Modalità di esecuzione delle opere	3
7 – Durata dell'appalto	4
8 – Importo contrattuale	4
9 – Controllo del contratto – rappresentanza di FBK	5
10 – Rappresentanza dell'appaltatore	5
11 – Subappalto	5
12 – Obblighi dell'appaltatore	5
13 – Pagamenti	8
14 – Lavoro notturno o festivo	8
15 – Trattamento e tutela dei lavoratori	8
16 – Misure di sicurezza	9
17 – Regolamentazione interventi e responsabilità dell'appaltatore	9
18 – Qualità e accettazione di materiali in genere	9
19 – Penalità	10
20 – Definizione delle controversie	10
21 - Obblighi di tracciabilità:	10
22 - Codice di comportamento:	11
23 – Clausola risolutiva espressa	11
24 – Coordinamento per la sicurezza	11
25 – Trattamento dei dati e riservatezza	11
26 – Spese contrattuali	12

1 – Natura del contratto

Il Contratto viene proposto dalla Fondazione Bruno Kessler (di seguito anche Fondazione o FBK) ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto di lavori disciplinato dall'art. 1655 e seguenti del codice civile, oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali indicati nell'art. 3 che segue.

2 – Leggi applicabili

Al presente rapporto si applicano le norme della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e del D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Per quanto da queste non disposto trovano applicazione il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

3 – Documenti contrattuali

Il rapporto contrattuale è costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in ordine crescente di importanza:

- la lettera di invito, il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati;
- l'offerta dell'Aggiudicatario;
- i documenti della Sicurezza;
- il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione;

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine crescente d'importanza con il quale sono stati qui sopra elencati.

4 – Oggetto dell'appalto

I lavori in appalto consistono nell'esecuzione degli **interventi di tipo manutentivo** (2014-2017), da eseguirsi presso le sedi di seguito elencate, al fine di mantenere le stesse in perfetto stato di conservazione:

- Via S. Croce, 77 – Trento
- Via Sommarive, 18 – Povo (TN)
- Via Tabarelle, 286 – Villazzano (TN)
- Via alla Cascata, 56 – Povo (TN)
- Vicolo Dallapiccola, 12 – Trento (TN)

Rimane inteso che, nel corso della durata del presente contratto, il suddetto elenco potrà variare per eventuali chiusure o aperture di nuove sedi.

5 – Criteri interpretativi del rapporto contrattuale

FBK, affidando all'Appaltatore la realizzazione dei lavori intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni di lavori, bensì anche della capacità organizzativa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere FBK per consentirle di raggiungere l'obiettivo, mettendole a disposizione la sua professionalità, privilegiando la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività che verranno svolte, nella maggior parte dei casi, in presenza di attività lavorative dei dipendenti/collaboratori di FBK.

In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta da FBK.

Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti di FBK per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli oneri derivanti da leggi e regolamenti.

6 – Modalità di esecuzione delle opere

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore agisce con piena autonomia riguardo all'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione dell'attività a proprio rischio.

Gli interventi di cui al successivo punto A), verranno compensati a corpo, mentre quelli ai punti B, C, D ed E, saranno compensati a misura, applicando ai prezzi unitari dell'elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore al momento della richiesta di intervento, le singole percentuali di ribasso indicate in fase di offerta, alle voci:

A) lavori compiuti

B) mano d'opera

C) noli e trasporti

D) materiali listino PAT

E) materiali listino di riferimento

Nel caso in cui l'intervento richieda l'installazione di materiali non reperibili sul prezziario provinciale, si applicherà sui prezzi unitari la percentuale di ribasso indicata in offerta rispetto ad un listino di riferimento disponibile in internet (listino della Ditta Giovannini Materiali Elettrici, Via di Campotrentino 50 Trento, disponibile all'indirizzo internet <http://www.gruppogiovannini.it>).

Rimane inteso che la ditta appaltatrice potrà acquistare il materiale dal proprio fornitore di fiducia, ma che il prezzo applicato non potrà essere superiore a quello del listino di riferimento al netto della percentuale di sconto offerta in gara.

I prezzi del materiale si intendono resi franco cantiere per materiale conteggiato in opera e sono comprensivi di spese generali ed utili.

Ai soli fini dell'affidamento si procederà al calcolo dell'offerta complessiva rapportando le percentuali di sconto offerte alle relative incidenze presunte sull'importo totale dei lavori.

Nel caso la tipologia di lavoro richiedesse la realizzazione di particolari opere provvisorie (esempio: ponteggi metallici, impalcati) il cui importo superi quello previsto in gara, l'importo della sicurezza verrà stimato utilizzando i prezzi unitari della sicurezza inseriti nell'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore al momento della richiesta di intervento.

I prezzi della mano d'opera sono riferiti alle ore effettivamente svolte in cantiere e includono: gli oneri ed i mezzi necessari al trasporto del personale fino al cantiere, ogni e qualsiasi spesa dell'Impresa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, l'assistenza ai lavori, nonché le spese generali e utili a favore dell'Impresa stessa.

Sono inclusi nei costi della mano d'opera anche tutte le prestazioni accessorie che si riportano nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo quali: preventivazioni elaborazioni progettuali, reperimento del materiale presso il magazzino dell'Impresa o fornitore esterno.

Fra gli oneri accessori saranno riconosciuti solo quelli necessari a sopralluoghi o rilievi espressamente richiesti dall'Ufficio Tecnico FBK.

Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da FBK.

Pertanto, la liquidazione dei corrispettivi dei lavori è subordinata alla presentazione di appositi ordini di servizio rilasciati dall'Unità Acquisti e Appalti di FBK all'Appaltatore o di comunicazione scritta tramite posta elettronica, con l'indicazione degli interventi da parte dell'Ufficio Tecnico.

7 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà inizio il giorno della sottoscrizione del contratto e terminerà alla scadenza di 36 mesi o al raggiungimento dell'importo massimo posto a base di gara, risultante dalla somma degli ordini di servizio trasmessi all'Appaltatore da FBK.

8 – Importo contrattuale

Il valore indicativo stimato da FBK al fine del calcolo dell'offerta al prezzo più basso, per il triennio ammonta a € 480.000,00 esclusa I.V.A., di cui:

Categorie OS30 e OG11

- € 473.000,00 – per le opere manutentive;
- € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo è meramente indicativo, pertanto le prestazioni effettivamente ordinate da FBK nel periodo di vigenza contrattuale potranno subire variazioni in aumento o diminuzione, in base alle effettive esigenze che si verificheranno.

I prezzi offerti inerenti il singolo intervento di tipo manutentivo, non potranno subire aumenti e si intendono comprensivi di ogni onere.

La sottoscrizione del contratto per i lavori in oggetto non darà un diritto esclusivo all'Appaltatore per tutti i lavori manutentivi FBK, e pertanto la Fondazione si riserva di affidare, nei termini di Legge e Regolamento, lavori anche ad altre aziende.

9 – Controllo del contratto – rappresentanza di FBK

Il controllo dell'esecuzione del Contratto è svolto da FBK, la quale opera attraverso il Responsabile del Servizio Patrimonio (Responsabile dell'esecuzione) ed il suo collaboratore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico (che funge da D.L.).

Per l'espletamento dei sopra citati compiti, detto Responsabile, o le persone da esso indicate, avranno diritto in qualsiasi momento di accedere ai luoghi nei quali l'Appaltatore svolge la sua attività.

La presenza del personale di FBK, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione del Contratto e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

10 – Rappresentanza dell'appaltatore

All'atto della stipula del Contratto, l'Appaltatore deve indicare il nominativo del soggetto che eventualmente assumerà il ruolo di Rappresentante dell'Appaltatore e il responsabile dei lavori.

I soggetti preposti dall'Appaltatore a gestire i lavori, nei limiti delle rispettive competenze, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

I soggetti di cui al presente articolo, oltre a conoscere tutti i documenti contrattuali, dovranno tenere tutti i contatti con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico FBK.

11 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 42 della L.P. 26/93 e dall'articolo 25 del relativo Regolamento di Attuazione, nonché dall'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

12 – Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile, anche nei confronti di FBK, per tutto quanto concerne le attività che gli verranno affidate, nel rispetto delle modalità e degli obblighi indicati nel contratto e nella normativa vigente.

L'Appaltatore dichiara che adopererà la massima diligenza nell'esecuzione delle prestazioni, e garantisce che è in grado di provvedere alle stesse, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verrà resa.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle procedure di intervento in vigore presso FBK o secondo un piano di lavoro concordato ed approvato dal Direttore dell'esecuzione (o suo delegato Responsabile dell'Ufficio Tecnico), in modo da non arrecare o contenere al minimo indispensabile disagi, disservizi e interruzioni nell'esercizio delle attività della Fondazione, se non nei limiti di quanto previsto dai lavori. Qualora FBK, per comprovate esigenze di cantiere autorizzasse una sospensione nell'erogazione dei servizi o un disservizio parziale, questi devono essere richiesti con congruo anticipo e dovranno essere adottate tutte le misure possibili per contenere al minimo i disagi per l'utenza.

L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere i lavori in cantiere per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti ed attrezzature adeguate.

L'Appaltatore, per tramite del proprio referente, dovrà garantire e vigilare sull'ottemperanza delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

L'Appaltatore assume a proprio carico le spese derivanti dalle eventuali restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possano risultare dall'obbligo di dover svolgere i servizi nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di intervento.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Oltre agli oneri generali prescritti dal presente Capitolato e quelli particolari inerenti le singole operazioni, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento e messa in sicurezza del cantiere, quali:
 - protezione e recinzione in genere, atte ad impedire l'accesso agli estranei;
 - allacciamenti provvisori di utenze necessarie per l'attività di cantiere;
 - fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi, utensili, carburanti ecc. necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza sul lavoro;
 - adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e ad evitare danni ai beni e privati.
 - b) L'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati al servizio richiesto e compatibili con la sicurezza, per una corretta, buona e tempestiva esecuzione della opere con risultati efficaci.
 - c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per eseguire tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori riguardanti le operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e collaudo.
 - d) Su richiesta dell'Ente Appaltante la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate.
 - e) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di cantiere.
 - f) La Direzione di cantiere per tutta la durata dei lavori.
 - g) Per le opere compiute fornire alla stazione appaltante in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera.
 - h) Espletare tutte le pratiche necessarie per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche o private interessate all'esecuzione dei lavori.
 - i) Non sarà corrisposto all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso dei lavori.
1. L'impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a propria cura e spese l'area interessata ai lavori nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'inizio dei lavori. In particolare il luogo dei lavori

dovrà rimanere pulito e completamente sgombrato da imballaggi e residui di lavorazioni di qualsiasi tipo, che dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente

2. L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione.
3. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine dei lavori, i disegni "as built", in formato elettronico .dwg e .pdf, delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione dei pagamenti.
4. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati ad FBK, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque si avvalga nel corso dell'esecuzione del contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale od a cose del fornitore, saranno sempre a suo carico.

L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per tutta la durata dell'Appalto, con una compagnia di assicurazione idonea, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell'espletamento dei lavori richiesti, sollevando con ciò l'Amministrazione di FBK da ogni e qualsiasi responsabilità.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

I massimali dell'assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di **€ 1.000.000,00 (Euro un milione/00)** - unico rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso FBK.

FBK non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'Appaltatore che si trovino nei locali di FBK, per cui solo all'Appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così FBK sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

A tal fine il fornitore esonera FBK da qualsiasi responsabilità per furto e/o danni arrecati da terzi alle attrezzature depositate presso i locali eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume a proprio carico le spese derivanti dalle eventuali restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possano risultare dall'obbligo di dover svolgere i servizi nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di intervento.

Non sarà corrisposto all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso dei lavori.

Il personale dipendente dell'appaltatore dovrà adottare un comportamento corretto ed appropriato al contesto in cui i lavori si svolgono. L'Ente appaltante, per giustificati motivi, potrà, a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Patrimonio FBK, far sostituire il personale dell'Appaltatore che non si attenesse alle suddette disposizioni.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

- Sostituire il proprio Rappresentante o il proprio Direttore di cantiere, o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte di FBK;
- La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare ed in conformità alle norme di sicurezza e d'igiene;
- Conservare le vie ed i passaggi, che venissero interessati dal complesso dei lavori;

- La manutenzione del cantiere, e la pulizia quotidiana dello stesso;
- L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata FBK ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
- Provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti dalle lavorazioni svolte;
- Provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi richiesti;
- Fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera.
- A lavori ultimati e prima della consegna dell'opera e/o di parti di essa dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell'opera stessa. Nell'eventualità che l'Appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.
- Provvedere a proprie spese ed oneri allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa, di tutti i materiali di risulta della propria attività di cantiere, nessuno escluso, lasciando libera e pulita l'area di esecuzione dei lavori, al termine degli stessi.

13 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo, sarà subordinato all'acquisizione della contabilità approvata dal Responsabile del Servizio Patrimonio o suo incaricato.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo di bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma della L. 136/2010, a seguito di emissione di regolare fattura, nel termine di 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione che sarà effettuata da FBK entro 45 giorni dall'ultimazione dell'intervento.

14 – Lavoro notturno o festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto dei tempi di realizzazione, o la tipologia di immobile o attività presente nello stesso richiedesse lo svolgimento delle operazioni durante le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e durante i giorni festivi, FBK potrà richiedere, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

15 – Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo rispettivamente ai lavori assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, ivi compresa, se prevista dai suddetti contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia Autonoma di Trento.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare le norme contrattuali citate laddove compatibili e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nella disciplina collettiva, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Appaltatore e lavoratore/prestatore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi agli Enti preposti.

FBK provvede, a norma di legge, al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, a titolo di saldo previa acquisizione di D.U.R.C. regolare.

L'Appaltatore è obbligato a munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. In caso di violazione agli obblighi di cui sopra si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Tutto il personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori operanti nel cantiere, dovrà indossare abbigliamento che consenta di identificare la ragione sociale dell'impresa di appartenenza.

16 – Misure di sicurezza

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore dovrà predisporre un piano operativo di sicurezza generale che potrà essere integrato su richiesta di FBK per ogni singolo intervento richiesto.

17 – Regolamentazione interventi e responsabilità dell'appaltatore

In relazione alla specificità delle opere richieste, l'intervento dovrà essere eseguito tempestivamente dall'Appaltatore.

- a. Manutenzione non urgente: dovrà essere effettuata nei tempi concordati con l'Ufficio Tecnico FBK, che non potranno su richiesta della medesima superare **5 giorni lavorativi**.
- b. Manutenzione urgente: dovrà essere effettuata nei tempi concordati con l'Ufficio Tecnico FBK, che non potranno su richiesta della medesima superare **24 ore dalla chiamata, compresi i giorni prefestivi e festivi**.
- c. Manutenzione di emergenza: nei tempi e nei modi concordati con l'Ufficio Tecnico FBK e in ogni modo entro e non oltre le **4 ore successive alla chiamata, compresi i giorni prefestivi e festivi**.

In ciascuna delle due tipologie b) e c) di intervento sopra descritte, il personale impiegato dovrà essere dotato di capacità ed attrezzature sufficienti a risolvere il problema in modo definitivo o, in casi di comprovata impossibilità di concludere risolutivamente l'intervento, ad adottare le misure minime per il ripristino della funzionalità dell'impianto, che dovrà essere garantito entro massimo 6 ore successive all'inizio dell'intervento.

L'Appaltatore dovrà fornire un indirizzo di e-mail o PEC al quale far recapitare l'ordine di intervento.

Resterà a carico dell'Appaltatore ogni eventuale onere che dovesse gravare su FBK in conseguenza della ritardata esecuzione dell'intervento richiesto.

FBK si riserva la facoltà, nel caso l'intervento non venga eseguito nei termini previsti dal presente articolo di rivolgersi ad altra Impresa specializzata. L'eventuale maggior onere derivante dall'intervento di un'altra impresa, sarà addebitato all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un responsabile, quale addetto e coordinatore del servizio. Tutti i contatti con FBK in ordine alla gestione del contratto dovranno essere tenuti da detto responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

L'Ufficio Tecnico, per mezzo del suo personale incaricato, eserciterà la direzione dei lavori per accertare la perfetta esecuzione e la conformità alle disposizioni contrattuali.

18 – Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere preventivamente accettati dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato sulla scorta di idonea documentazione prodotta dall'Appaltatore.

2. Qualora FBK rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non corrispondente a quanto prescritto al precedente punto 1, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
3. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
4. Il materiale utilizzato, le modalità di esecuzione dei lavori e le eventuali manutenzioni operate devono ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; in particolare è obbligatorio:
 - a. la presenza del marchio CE, per tutti i casi previsti, e/o la presenza di altre eventuali certificazioni specifiche, comprese le istruzioni in italiano del rivenditore o del fabbricante del materiale impiegato;
 - b. fornire le informazioni e/o istruzioni in italiano relative alla sicurezza del prodotto fornito (quale si intende anche un impianto elettrico), al fine di operare la buona conservazione e di garantirne un corretto impiego;
 - c. realizzare interventi su impianti o parti di macchina in considerazione delle specifiche del prodotto già esistente nonché avvalendosi, nelle nuove applicazioni da attuare, sempre dello stesso costruttore o effettuando, in caso contrario, una attenta valutazione del prodotto nuovo che viene a configurarsi al fine di conservare sufficiente standard di sicurezza per l'impianto o la macchina intera.
5. Per i nuovi impianti e/o nei casi che lo richiedano, ad esclusione per le parti di impianto cosiddette "a bordo macchina", deve essere rilasciata certificazione di conformità alla Legge n. 46 del 1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" nonché alle sue successive modifiche od integrazioni.

19 – Penalità

In caso di inadempimento e/o ritardo accertato dal direttore dell'esecuzione e tempestivamente contestato all'Appaltatore, verrà applicata una penale nella misura di **€ 150,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 17, salva la facoltà di risoluzione del contratto ove il ritardo superi i 10 giorni. L'importo della penale sarà trattenuto direttamente dai corrispettivi contrattuali.

Ai fini dell'applicazione delle penalità di cui al presente articolo, sarà altresì considerato inadempimento una inefficace attività di riscontro alle richieste di FBK.

Sarà considerato ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore adempia ai propri obblighi in modo difforme rispetto quanto prescritto.

20 – Definizione delle controversie

Ogni controversia, tra FBK e l'Impresa, sarà possibilmente definita tra il Responsabile della Servizio Patrimonio FBK e l'Appaltatore.

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Giudice competente del Foro di Trento, con esclusione di ogni altro Foro

21 - Obblighi di tracciabilità:

L'Appaltatore dichiarerà di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti; di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

22 - Codice di comportamento:

Nel sottoscrivere il contratto l'Appaltatore si impegnerà ad osservare, oltre alle norme di legge, tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di FBK pubblicato al link: <http://www.fbk.eu/codice-di-comportamento>. In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento, FBK avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento.

23 – Clausola risolutiva espressa

Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza dell'Appaltatore anche di una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali:

- ritardo complessivo superiore a giorni 10 rispetto al termine previsto all'art. 17;
- subappalto non autorizzato;
- qualora l'Appaltatore si renda colpevole di grave errore professionale;
 - venir meno in capo all'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006;
 - cessazione, concordato preventivo o fallimento dell'Appaltatore ovvero atti di sequestro o pignoramento a carico di questi;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - violazione da parte del Appaltatore di una delle disposizioni del Codice di Comportamento di FBK che può essere visionato al seguente link: <http://www.fbk.eu/codice-di-comportamento>.
- in caso di violazione grave accertata alle disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08;

Nei casi di risoluzione di cui sopra FBK si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

24 – Coordinamento per la sicurezza

Prima della stipulazione del Contratto per ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare l'art.26 del D.lgs 81/2008, l'affidatario e il Responsabile SPP di FBK si trasmetteranno reciprocamente le informazioni e la documentazione prevista dal Decreto legislativo; a seguito di tali adempimenti sarà redatto il documento di valutazione relativo alle interferenze - D.U.V.R.I.

25 – Trattamento dei dati e riservatezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

FBK esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle opere inerenti il contratto.

L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, FBK, previa comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a FBK e/o agli enti coinvolti nel contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

E' onere dell'Appaltatore segnalare e motivare ad FBK l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

26 – Spese contrattuali

Le spese relative al contratto e qualsiasi ulteriore spesa fiscale, anche susseguente, sono a carico dell'Appaltatore, oneri I.V.A. esclusi. Ricorrendone i presupposti contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/1986.